Incarto n.
LIT.2024.17

Bellinzona
5 febbraio 2026

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso presentato il 23 ottobre 2024 da

A.;
(rappr. dagli avv. AA.)
(la ricorrente)

contro

la **decisione 26 settembre 2024 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie**, Bellinzona, in materia di accesso a documenti ufficiali;

chiedente l'annullamento della decisione impugnata ed il conseguente accesso integrale allo studio di B. denominato "Analisi e spunti per la riprogettazione del contratto di prestazione per i Servizi di assistenza e cura a domicilio pubblici del Canton Ticino";

viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 19 dicembre 2024 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (in seguito: DASF) e le osservazioni dei Servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico (SACDip);

preso atto della replica 28 gennaio 2025 della ricorrente e della duplica 5 marzo 2025 della DASF;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti nelle sedute del 21 novembre 2025 e del 23 gennaio 2026 e per circolazione i membri della Commissione;

ritenuto che:

A. In data 30 ottobre 2023 A., fondandosi sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), ha formulato nei confronti della DASF una domanda di accesso a documenti ufficiali, e meglio allo studio di B. denominato "Analisi e spunti per la riprogettazione del contratto di prestazione per i Servizi di assistenza e cura a domicilio pubblici del Canton Ticino".

B. Con presa di posizione 14 dicembre 2023 la DASF ha spiegato lo scopo del mandato conferito dal Consiglio di Stato alla B., ovvero quello di fornire degli spunti di riflessione per la riprogettazione del contratto di prestazione stipulato con i Servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico (in seguito: SACDip) e mettere a disposizione dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito: UACD) una serie di proposte per la riconfigurazione dei meccanismi di calcolo dei costi standard, a partire da dati reali, che consentano l'impostazione di un nuovo contratto di prestazione applicabile ai diversi settori gestiti dalla DASF. L'autorità ha in seguito negato l'accesso al documento, in quanto ancora al vaglio dell'UACD in vista della conclusione dei contratti di prestazione per l'anno 2024. La divulgazione del rapporto avrebbe rischiato di aumentare la conflittualità tra i vari attori nel contesto delle cure a domicilio, pregiudicando l'esecuzione delle misure appropriate dell'autorità.

C. Con scritto 22 dicembre 2023 la richiedente ha chiesto la mediazione della Commissione di mediazione indipendente LIT ex art. 18 LIT.

D. Con scritto 15 gennaio 2024 la DASF ha comunicato alla Commissione di mediazione indipendente LIT di non avere ulteriori osservazioni rispetto alla presa di posizione del 14 dicembre 2023, precisando che lo studio della B. sarebbe stato trasmesso alla richiedente entro metà aprile 2024, dopo la sottoscrizione dei contratti di prestazione per l'anno 2024 con i SACDip, ma in forma anonimizzata. Con e-mail 27 maggio 2024 la DASF ha informato la Commissione di mediazione indipendente di aver fornito il documento anonimizzato, ciò che è avvenuto tramite e-mail del 24 maggio 2024. Con e-mail 10 giugno 2024 la richiedente ha comunicato alla Commissione che l'anonimizzazione dei vari SACD rendeva impossibile comprendere i paragoni e i confronti fatti nello studio, in particolare in relazione alle aree geografiche di attività, e ha confermato la richiesta di accesso integrale al documento. Visto il rifiuto dell'autorità di procedere nel senso auspicato dalla richiedente, in data 27 agosto 2024 la Commissione ha constatato l'insuccesso della mediazione.

E. Con scritto 9 settembre 2024 la richiedente ha chiesto alla DASF l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.

F. Con decisione 26 settembre 2024 la DASF ha confermato il diniego di accesso al documento, invocando la necessità di tutelare la sfera privata dei SACDip coinvolti nello studio ex art. 10 cpv. 1 lett. e 12 cpv. 1 LIT. Il documento conterrebbe infatti degli elementi attinenti alla sfera privata dei SACDip, quali i dati relativi ai volumi di prestazioni erogate, la dotazione di personale, i risultati economico-finanziari, ecc. Inoltre non sarebbero dati motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 RLIT atti a giustificare la divulgazione del documento.

G. Con il ricorso citato in ingresso, la ricorrente postula l'annullamento della predetta pronunzia e, invocando la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), contesta che i nominativi dei SACD pubblici e privati denominati nello studio siano dei dati personali degni di particolare protezione. Gli stessi sarebbero del resto accessibili sul relativo Albo cantonale pubblicato sul sito internet del Cantone. Gli unici nomi anonimizzabili sarebbero eventualmente quelli delle persone fisiche ai vertici dei servizi di interesse pubblico. La ricorrente sostiene infine che vi sarebbe comunque un interesse pubblico alla

trasparenza prevalente rispetto alla tutela della sfera privata dei SACD, vista la necessità di comprendere la disparità di trattamento tra servizi privati e pubblici, nonché la violazione del principio della neutralità concorrenziale dello Stato e della libertà economica, che minerebbero l'esistenza dei SACD privati.

H. In sede di osservazioni 19 dicembre 2024 la DASF si riconferma integralmente nella propria decisione, contestando l'esistenza di un predominante interesse pubblico alla trasparenza. Precisa inoltre che i dati pubblicati sul sito internet del Cantone si limiterebbero ai nomi dei singoli SACDip, ma non agli altri dati ritenuti sensibili contenuti nello studio. L'anonimizzazione del documento sarebbe quindi necessaria per evitare l'identificazione dei SACD menzionati e quindi l'accesso ai dati sensibili. Contesta infine l'argomentazione della ricorrente correlata alla LPD, ritenuto che tale legge non sarebbe applicabile alla fattispecie.

I. Con replica 28 gennaio 2025 la ricorrente invoca alcuni interessi pubblici in ambito sociale e sanitario previsti dalla Costituzione federale, ritenendoli prevalenti rispetto alla necessità di tutelare le informazioni concernenti i SACDip. L'interesse pubblico alla trasparenza prevarrebbe inoltre anche a fronte del rapporto di diritto pubblico tra la DASF e i SACDip in virtù del contratto di prestazione sottoscritto con lo Stato che avvantaggerebbe questi ultimi a scapito dei SACD privati, in particolare in tema di finanziamento residuo e di obbligo di retrocessione della differenza tra la tariffa oraria riconosciuta dal Cantone e quella riconosciuta dalla LAMal. Secondo la ricorrente si applicherebbe poi per analogia il principio secondo cui i pubblici dipendenti non possono prevalersi della tutela della sfera privata, trattandosi in concreto di enti e imprese pubbliche che adempiono un compito pubblico. La ricorrente contesta infine che i dati indicati dalla DASF siano degni di protezione e rimprovera all'autorità di aver proceduto unilateralmente alla loro anonimizzazione senza consultare i SACDip.

J. Con duplica 5 marzo 2025 la DASF contesta le argomentazioni della ricorrente e si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni, soggiungendo che l'anonimizzazione del documento sarebbe giustificata anche dall'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT. La divulgazione integrale del documento comporterebbe il conseguimento di un vantaggio economico da parte della ricorrente.

K. I SACDip, invitati dalla scrivente Commissione ad esprimersi in merito alla domanda di accesso, si oppongono alla trasmissione del documento, formulando tutti le medesime osservazioni. Essi sostengono che non sussisterebbe *un interesse privato preponderante, per rapporto all'interesse pubblico generale a tenere confidenziali* le informazioni di carattere finanziario e organizzativo ritenute sensibili ed elencate nelle osservazioni.

Considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere della ricorrente, destinataria della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.
La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

4. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.* La tipologia è specificata nell' art. 8 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), secondo cui, *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate* ed *indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.*
Non sono invece considerati ufficiali *i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali* (art. 8 cpv. 2 LIT).

5. Giusta l'art. 13 LIT, *la domanda d'accesso dev'essere presentata all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge* (cpv. 1) e non necessita di essere motivata (cpv. 2). Di conseguenza non può di principio essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo (che può essere privato o commerciale, cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 404-405).

6. Nei confronti di documenti ufficiali in principio è dato l'accesso se non sussistono i motivi di diniego previsti dall'art. 10 LIT e se non si applicano disposizioni speciali ex art. 3 LIT. L'autorità deve comprovare l'esistenza di una tale eccezione.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LIT *riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità; b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico; d) compromettere la politica estera del Cantone; e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso; f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari; g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto*. Inoltre, secondo il capoverso 2 della norma, *l'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa*

ordinaria.
Stante l'art. 11 LIT *la limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata* (cpv. 1). *L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei* (cpv. 2). *L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10* (cpv. 3).
Infine occorre precisare che giusta l'art. 12 LIT *i documenti ufficiali che contengono dati personali* – ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 LPDP) – *devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati* (cpv. 1). *Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge* (cpv. 2). L'art. 12 LIT costituisce la base di coordinamento fra i principi della trasparenza e della protezione dei dati personali.

7. Il presente procedimento trae origine dalla domanda di accesso a documenti ufficiali formulata dalla ricorrente in data 30 ottobre 2023 all'indirizzo della DASF. Nessun dubbio può sorgere sul carattere di documento ufficiale dello studio oggetto della domanda, adempiendo i criteri di cui all'art. 8 LIT. Del resto nessuna delle parti lo contesta. Si tratta infatti di uno studio commissionato alla B. dal Consiglio di Stato, intitolato "Analisi e spunti per la riprogettazione del contratto di prestazione per i Servizi di assistenza e cura a domicilio pubblici del Canton Ticino", utilizzato dalla DASF e dall'UACD nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD; RL 872.100) e relativo Regolamento (RL 872.110), e meglio per la revisione dei costi standard, in vista della conclusione dei contratti di prestazione per l'anno 2024 con i SACDip. È considerato SACDip il servizio che offre tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, garantisce un accesso indiscriminato a tali prestazioni e non ha scopo di lucro (art. 13 cpv. 2 LACD). Il Consiglio di Stato, nell'ambito della pianificazione e in collaborazione con gli enti interessati, per garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato stabilisce i comprensori dei SACDip (art. 12 LACD). Per ogni comprensorio il Consiglio di Stato riconosce un solo SACDip che si assume il servizio per l'intera zona (art. 13 cpv. 1 LACD). I SACDip sono gestiti da associazioni di diritto privato senza scopo di lucro e sono finanziati per le prestazioni che erogano tramite un contratto di prestazione. Il documento, che è terminato ed in possesso dell'autorità, è quindi inerente l'adempimento di un compito pubblico.

8. L'autorità ha trasmesso alla ricorrente il documento richiesto previa anonimizzazione dei nomi dei SACDip, sostenendo avantutto che l'accesso integrale lederebbe la sfera privata dei SACDip (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT).

8.1. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT permette di negare l'accesso a un documento ufficiale, se ciò può ledere la sfera privata di terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente prevalere. L'art. 14 cpv. 2 RLIT precisa che l'interesse pubblico alla trasparenza prevale quando *la*

pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi (lett. a); *la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica* (lett. b); *la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli* (lett. c).

8.2. L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica (art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 [LPDP; RL 163.100]; messaggio n. 6296 del 10 dicembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 12 LIT, n. 3) - devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio LIT citato, n. 4 ad art. 12).
L'art. 11 cpv. 2 LPDP stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (DTF 144 II 91 consid. 4.4).
A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro applicazione conduce l'autorità a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla legislazione federale analoga; DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil Cottier/Rainer J. Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
L'autorità deve sempre tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]), concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale prevede una gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.
Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti ufficiali che

contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una procedura plurifase (DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di conto. In un secondo tempo, se ciò non appare escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi, prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).

8.3. In concreto occorre innanzitutto precisare, vista la censura della ricorrente, che l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT, facente riferimento al concetto di sfera personale, può essere di principio invocata anche da persone giuridiche. Venendo ora al merito del diniego di accesso, la DASF sostiene che l'anonimizzazione dei nomi dei SACDip sarebbe necessaria al fine di tutelare la sfera privata dei SACDip, in quanto la loro identificazione permetterebbe di accedere a dati sensibili ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT, quali i fatti relativi ai volumi di prestazioni erogate, la dotazione di personale, i risultati economico-finanziari. Giova rilevare che, in virtù dell'art. 2 lett. e, alla LIT soggiacciono anche società private a partecipazione statale maggioritaria o altri organismi incaricati di compiti di interesse pubblico: fra queste istituzioni rientrano segnatamente i Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) (cfr. messaggio LIT, ad art. 2, pag.10). In linea di principio le persone che agiscono nell'adempimento di un compito pubblico non possono far valere che la loro attività relativa all'adempimento di questo compito rientri nella sfera della loro vita privata (cfr. Isabelle Häner, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz 2024, ad art. 7 n. 58). Ritenuto che i SACD stessi sono autorità (enti) soggette alla LIT, e non semplicemente dei terzi menzionati in documenti ufficiali, essi non possono invocare la lesione della sfera privata. I dati relativi alla loro attività sono quindi di principio pubblici, riservata l'applicazione di altre clausole derogatorie.

9. Si giustifica ora verificare se, come sostenuto dall'autorità in sede di duplica, la richiesta formulata dalla ricorrente si pone in contrasto con l'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT, poiché quest'ultima "*potrebbe utilizzare le informazioni ivi contenute per ottenere un vantaggio economico"* (cfr. duplica pag. 3). I SACDip stessi ritengono che taluni dati debbano rimanere confidenziali in quanto sensibili. In particolare, l'Associazione assistenza e cura a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio, con il suo scritto 12 dicembre 2025, rileva che la sua attività, *anche se riconducibile indirettamente allo Stato, è in concorrenza diretta con attori di diritti privato, che potrebbero trarre beneficio da tali informazioni (segreti d'affari).* Il Servizio in questione chiede quindi che l'accesso venga negato anche in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT.

9.1. L'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT esclude dal diritto di accesso i documenti la cui divulgazione comporterebbe la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o di affari. Il bene giuridico tutelato è il principio della libera concorrenza. La divulgazione del documento non deve far perdere un vantaggio concorrenziale significativo a coloro che operano in condizioni di libero mercato (M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 402). L'amministrazione dispone infatti di tutta una serie di informazioni sulle attività commerciali di imprese svizzere e straniere, ad esempio nell'ambito di procedure di appalto, di concessione o di autorizzazione, di sussidiamento, di controllo o di accertamento, che non possono essere svelate a terzi: per essere sottratte al principio di trasparenza, occorre tuttavia che la messa a disposizione di queste informazioni possa stroncare la concorrenza e procurare ad un'impresa un vantaggio economico. Il concetto di segreto professionale, di segreto di

fabbricazione e di segreto d'affari non è definito dalla legge ma è dedotto dal diritto privato e dal diritto penale (cfr. art. 162 e 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, art. 4 della legge federale contro la concorrenza sleale, art. 25 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza): il primo non riguarda soltanto le imprese commerciali ma si estende anche alle professioni liberali; il secondo copre le informazioni di natura tecnica relative ai processi di fabbricazione, produzione e costruzione che non siano già noti o facilmente accessibili (DTF 103 IV 284, consid. 2b); il terzo verte su qualsiasi informazione che riguarda ad esempio la strategia commerciale di un'impresa, la sua organizzazione, i suoi fornitori o i suoi agenti di distribuzione, come pure il sistema di calcolo dei prezzi (cfr. per tutto quanto precede il Messaggio LIT citato, ad art. 10 LIT, n. 8).

9.2. Come ricordato dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza del 10 febbraio 2022 (inc. 52.2020.241), "*la giurisprudenza relativa alla corrispondente norma federale in materia, ovvero l'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge sulla trasparenza del 17 dicembre 2004 (LTras; RS 152.3), valida anche per quanto concerne la LIT (STF 1C_64/2018 del 25 luglio 2018 consid. 3.2.1), precisa che questo tipo di segreti non concernono qualsiasi tipo di informazione detenuta dall'autorità rispetto alla gestione di un'azienda con cui è in contatto, ma mira a proteggere quei dati, la cui divulgazione condurrebbe a una distorsione della concorrenza o ad avvantaggiare uno degli attori sul mercato in questione (DTAF 2013/50 consid. 8.2; cfr. anche il messaggio del Consiglio federale relativo alla LTras del 12 febbraio 2003, FF 2003 1873, n. 2.2.2.1.7 ad art. 7 cpv. 1 lett. g; Isabelle Häner, in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta [curatori], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, III ed., Basilea 2014, n. 38 ad art. 7). Si tratta generalmente di informazioni che l'azienda, in quanto detentrice del segreto, vuole mantenere tali. Un segno tangibile di una simile volontà è costituito dalle misure organizzative e tecniche prese al fine di mantenere la riservatezza (STAF A-6291/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 7.4.2, A-5489/2012 dell'8 ottobre 2013 consid. 6.3). Affinché questi dati possano essere considerati segreti, devono essere considerati quattro criteri. Innanzitutto deve esistere un legame tra il fatto da mantenere riservato e il soggetto in questione; in secondo luogo tale circostanza deve essere relativamente sconosciuta; il detentore del segreto vuole mantenerlo tale (interesse soggettivo al mantenimento della riservatezza); infine deve esistere un interesse legittimo alla salvaguardia del segreto (interesse oggettivo al mantenimento della riservatezza; per quanto precede, cfr. STAF A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.2.2; Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung: Häufig gestellte Fragen, del 7 agosto 2013, in: www.edoeb.admin.ch, n. 5.2.1, pag. 29)*" (cfr. sentenza TRAM del 10 febbraio 2022, inc. 52.2020.241, consid. 4.3.1).

9.3. Il messaggio del Consiglio federale precisa pure che l'art. 7 cpv. 1 lett.g LTras "*si applica anche all'amministrazione federale e alle altre organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato assoggettate alla legge. In certi casi, la consultazione di determinate informazioni potrebbe equivalere, in senso lato, a una forma di annientamento della concorrenza. La clausola derogatoria consente quindi anche all'autorità di tutelare informazioni circa progetti di ricerca pianificati o in corso, acquisti di beni culturali, strategie di mercato e via dicendo. Le disposizioni speciali relative alla protezione di tali segreti restano*

salve e continuano quindi ad essere applicabili" (cfr. Messaggio LTras, n. 2.2.2.1.7 ad art. 7 cpv. 1 lett. g). L'eccezione può quindi essere invocata anche dalle autorità soggette alla legge sulla trasparenza.

9.4. In concreto, le prime tre condizioni sono senz'altro realizzate. Il legame tra le informazioni richieste dalla ricorrente e i SACDip è evidente, trattandosi di dati inerenti l'attività di questi ultimi. Le informazioni risultano inoltre note solo ai SACDip e alle autorità cantonali competenti in materia di applicazione della LACD, in particolare l'UACD e la DASF. Dallo studio della B. risulta infatti che i dati relativi a volumi di prestazioni, personale, risultati economico-finanziari e altri indicatori "*sono stati forniti dall'UACD nell'ambito del presente mandato. Laddove ritenuto necessario, essi sono stati integrati ricorrendo a contatti diretti con i singoli SACDip*" (cfr. studio B., pag. 25). Assodata è pure la volontà del detentore del segreto di mantenerlo tale, avendo i SACDip chiaramente espresso la loro opposizione all'accesso al documento postulato. Resta da determinare se sussiste un interesse oggettivo al mantenimento della riservatezza. La DASF sostiene che, "*secondo quanto riferito dalla ricorrente, la medesima potrebbe utilizzare le informazioni ivi contenute per ottenere un vantaggio economico, e ciò in urto all'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT"* (cfr. duplica, pag. 3). I dati sensibili sarebbero quelli riferiti a volumi di prestazioni erogate, dotazione di personale, risultati economico-finanziari. Secondo i SACDip dovrebbero rimanere confidenziali l'analisi di processi strategici, lo studio dell'evoluzione organizzativa, delle figure professionali attive, dei volumi di prestazioni, della dotazione di personale, la stratificazione dei ricavi, l'analisi delle prestazioni non fatturate, le ore di assenza del personale e le visioni e le valutazioni delle Direzioni in merito alle sfide del settore, nonché l'individuazione di ambiti progettuali potenzialmente finanziabili tramite le eccedenze di gestione.
La scrivente Commissione ritiene che tale argomentazione non sia sufficiente a giustificare l'esistenza di un legittimo e oggettivo interesse ad opporsi alla divulgazione. È vero che la ricorrente, in quanto servizio di assistenza e cura a domicilio privato, opera sul medesimo mercato dei SACDip e lamenta una disparità di trattamento in tema di finanziamento residuo e obbligo di retrocessione. Tuttavia non si intravvede – e l'autorità nemmeno lo indica – come la ricorrente possa effettivamente trarre un vantaggio economico dalla conoscenza dei dati relativi ai singoli SACDip, tenuto conto che le sono comunque già noti i dati e le valutazioni complessivi a seguito della ricezione del documento anonimizzato dalla DASF. Si tratta in ogni caso unicamente di informazioni generali concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio, il volume di lavoro, i ricavi e i costi e non, per esempio, di informazioni concernenti strategie di mercato o calcolo delle tariffe. Si rileva inoltre una contraddizione nella posizione espressa dai SACDip nelle rispettive osservazioni: essi invocano un non meglio precisato interesse pubblico generale alla confidenzialità delle informazioni, che sarebbe prevalente rispetto all'interesse privato della ricorrente. Ora, l'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT, come pure l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT, costituiscono delle eccezioni al diritto di accesso a tutela di un interesse privato, non pubblico. Queste norme non possono essere invocate a tutela di un interesse pubblico generale alla confidenzialità. Per contro i SACDip non sviluppano i motivi per cui queste informazioni meriterebbero soggettivamente e oggettivamente di restare riservate a tutela di un loro interesse proprio.
Non va poi dimenticato che i SACDip sono delle associazioni di diritto privato senza scopo di lucro che operano su mandato del Cantone e sono essi stessi

delle autorità assoggettate alla LIT. Risulta quindi ancor più giustificato accordare l'accesso a informazioni riferite all'organizzazione e all'attività svolta dai SACDip.

10. In esito alle considerazioni che precedono l'accesso al documento richiesto deve dunque essere garantito senza l'oscuramento dei nomi dei SACDip, ma con l'anonimizzazione delle persone fisiche citate nel documento così come prescritto dall'art. 12 cpv. 1 LIT. Il ricorso è quindi accolto parzialmente.

11. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). Sebbene la ricorrente risulti parzialmente soccombente rispetto alle sue conclusioni, considerato che la contestazione verteva esclusivamente sull'oscuramento dei nomi dei SACDip e non delle persone fisiche citate nel documento, alla cui anonimizzazione la ricorrente si è dichiarata d'accordo (pag. 6, N. 35 del ricorso), si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia.
Si giustifica l'assegnazione di ripetibili alla ricorrente assistita da un legale nella presente procedura ricorsuale (art. 49 LPAmm).

per i quali motivi, richiamata la LIT e il suo regolamento, nonché la LPAmm,

pronuncia

1. Il ricorso **è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.**

§. Di conseguenza, la decisione 26 settembre 2024 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie è **riformata**, nel senso che a A. è concesso l'accesso al documento richiesto, con la sola anonimizzazione delle persone fisiche, come meglio precisato al considerando n. 10.

2. Non si prelevano spese e tassa di giustizia.

3. La Divisione dell'azione sociale e delle famiglie rifonderà alla ricorrente fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili.

4. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista redattrice
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a:

Comunicazione a: Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona.